



FRANCESCA MONTEMAGNO

**LA RAPPRESENTANZA POLITICA,
UNA QUESTIONE DI STILE**
PROFILI, STRATEGIE
E MODALITÀ D'AZIONE

Postfazione di

FORTUNATO MUSELLA





©

ISBN
979-12-218-0447-8

PRIMA EDIZIONE
ROMA 18 MAGGIO 2023

*Ai miei due angeli
che giocano tra le nuvole
e usano l'arcobaleno come fosse uno scivolo*

*A Mattia che ride di me, perché fin dal mio ventre
ha imparato a conoscere il tono di queste pagine*

INDICE

9 *Premessa*

13 Capitolo I

Il concetto di rappresentanza politica e le teorie

1.1. Il concetto di rappresentanza politica, 13 – 1.2. Le teorie della rappresentanza politica, 16 – 1.2.1. *Le teorie formalistiche*, 16 – 1.2.2. *Le teorie sostanziali della rappresentanza politica*, 23 – 1.2.2.1. *Le teorie della rappresentanza come uno “stare per”*, 23 – 1.2.2.2. *Le teorie della rappresentanza come un “agire per”*, 32 – 1.3. Dalle teorie al concetto. Un tentativo di sintesi, 44 – 1.4. Dalle teorie alle dottrine. La classificazione della rappresentanza politica, 53 – 1.4.1. *La dottrina liberale, la rappresentanza politica autoritaria*, 53 – 1.4.2. *La dottrina popolare, la rappresentanza politica democratica*, 55 – 1.4.3. *La dottrina mista*, 57 – 1.4.4. *I vantaggi della dottrina mista*, 59 – 1.5. Dal concetto alla realtà della vita politica, 63.

67 Capitolo II

Il concetto di rappresentanza politica e la sua storia

2.1. L'evoluzione storica del concetto moderno – occidentale della rappresentanza politica, 67 – 2.2. Il divieto di mandato e le sue origini, 77 – 2.3. L'evoluzione della rappresentanza: dalla democrazia dei partiti a quella del pubblico, dai partiti di massa a quelli elettorali, 89 – 2.4. Rappresentanza, disintermediazione e politica postrappresentativa, 94 – 2.4.1. *Reazioni e tentativi di ridemocratizzazione: leader e partiti*, 101.

109 Capitolo III

La rappresentanza politica e il momento elettorale

3.1. Rappresentanza e responsabilità, 109 – 3.2. L'influenza della legislazione elettorale nel circuito della rappresentanza, 110 – 3.3. I meccanismi di selezione delle candidature, 119.

125 Capitolo IV

La rappresentanza individuale e la scelta di un approccio per il suo studio

4.1. La rappresentanza individuale, 125 – 4.2. La scelta di un approccio: il progetto di ricerca, 134 – 4.2.1. *Le unità d'analisi e le regole del gioco: sistemi elettorali a confronto*, 146 – 4.2.1.1. *I sistemi elettorali dei Consigli regionali*, 145 – 4.2.1.2. *Il Porcellum. La legge elettorale per l'elezione del Parlamento italiano*, 158.

167 Capitolo V

Come cambia la rappresentanza? La gestione individuale dei ruoli

5.1. La rappresentanza politica: domande e ipotesi di ricerca, 167 – 5.2. I Consiglieri regionali d'Italia e la selezione, 176 – 5.3. I profili dei politici inclusi nell'indagine, 184 – 5.4. Il focus territoriale, 198 – 5.5. La campagna elettorale personalizzata, 209 – 5.6. Le modalità rappresentative, 231 – 5.7. Modelli di relazioni fra variabili. Campagna personalizzata e stili di rappresentanza, 262 – 5.8. L'analisi dei cluster e una proposta di tipologia, 272 – 5.9. Una sintesi sui risultati, 279.

285 *Conclusioni*

291 *Postfazione*

di Fortunato Musella

297 *Bibliografia*

317 *Ringraziamenti*

319 *Appendice*

Lo strumento d'indagine

PREMESSA

Il termine rappresentanza politica è polivalente e sfuggente: questo concetto può essere declinato richiamando l'idea della delega, quella della rappresentatività o ancora quella della responsabilità. Il primo significato è riconducibile essenzialmente alla dottrina giuridica e deriva dal diritto privato. In questa estensione il rappresentante è un soggetto delegato che riceve istruzioni da un mandante (il rappresentato); il secondo significato è sociologico e riconduce la rappresentanza ad una questione essenzialmente legata alla similarità tra i due soggetti della rappresentazione. Secondo questo approccio un soggetto è rappresentativo di un altro se ne incarna alcune caratteristiche essenziali e distintive; il terzo significato si riferisce alla rappresentanza politica vera e propria, che ci porta a intendere il governo rappresentativo come un governo responsabile.

Nella prima parte dell'elaborato passerò in rassegna le principali teorie e dottrine che trattano il tema della rappresentanza politica. Queste manifestavano le difficoltà definitorie della nozione di rappresentanza che nascono dalla natura dualista del concetto che, nella logica del suo funzionamento e nei suoi presupposti, conserva in sé due distinte e contrapposte componenti: la rappresentanza come situazione e come rapporto.

Nella prima, il popolo, concepito come un'entità politico-ideale, pur avendo interessi comuni ed oggettivi, non è in grado di esprimere

un'unica volontà o attribuire capacità d'azione alla Nazione. Per farlo elegge un soggetto reale, il Parlamento, libero di interpretare l'interesse comune ed in grado di comprenderlo ed attuarlo.

Nella rappresentanza come rapporto il rappresentante non è libero d'interpretare l'interesse comune, ma è chiamato a rispettare il mandato elettivo ricevuto e ad esserne fedele. Secondo questa concezione il rappresentante risponde delle proprie scelte al corpo elettorale e ne è responsabile. Il popolo non è un'entità ideale ma concreta, reale e diversificata al suo interno, capace di manifestare la propria volontà attraverso l'elezione del rappresentante, chiamato ad operare una sintesi tra i diversi interessi.

Ridurre il concetto di rappresentanza politica a situazione o rapporto comporta la dissoluzione del concetto stesso. Affermare la completa autonomia ed indipendenza dell'eletto porta ad interpretare il rappresentato come un soggetto irrilevante nella relazione rappresentativa; dall'altra parte, l'esaltazione del rapporto trasforma l'eletto in un mero portavoce, ed annulla la distinzione tra rappresentanza giuridica e politica.

Queste questioni hanno animato il dibattito della dottrina nella prima metà del XX secolo e hanno manifestato la precarietà del concetto di rappresentanza politica. Questa ambiguità si è inevitabilmente tradotta nei diversi ordinamenti. Il carattere dualistico del concetto si manifesta infatti non soltanto nella contraddizione delle teorie della rappresentanza ma anche nelle Costituzioni delle attuali democrazie. Questa doppia ambivalenza si rivela nella maggior parte delle Carte costituzionali d'ispirazione liberal democratica dei moderni Stati occidentali, così come nella Costituzione italiana, che presenta da un lato disposizioni volte a garantire l'autonomia dell'eletto e dall'altro norme volte a tutelare il principio della sovranità popolare attraverso un rafforzamento del legame tra i due soggetti della relazione⁽¹⁾.

Le vicende storiche a cui si lega l'evoluzione del concetto di rappresentanza politica, che tratterò nel secondo capitolo, manifestano la difficoltà di giungere ad una definizione univoca del termine.

(1) Sulla compresenza nel nostro ordinamento di norme ispirate alla sovranità popolare e allo Stato di diritto vedi CARLASSARE, L., *Sovranità popolare e Stato di diritto*, in LABRIOLA, S. (a cura di), *Valori e principi del regime repubblicano*, 1. Sovranità e democrazia, Laterza-Fondazione della Camera dei Deputati, Roma-Bari, 2006.

Le due componenti del concetto di rappresentanza sono state esaltate alternativamente nelle diverse epoche storiche e in funzione dell'ideologia dominante del periodo. Nonostante ciò, mai ciascuna di esse ha dominato la scena in modo assoluto. Nei periodi storici come quello medievale, in cui il rappresentante si recava presso il Sovrano per dar voce alle istanze di un determinato ceto o territorio, mai è stato un semplice delegato; così come un rappresentante mai è stato del tutto insensibile agli stimoli provenienti dal proprio collegio elettorale anche nei periodi storici in cui era forte il richiamo al principio nazionale della rappresentanza.

Nel corso del secondo capitolo saranno inoltre analizzati i processi di trasformazione dei meccanismi della rappresentanza che hanno visto il passaggio da una democrazia parlamentare in cui gli eletti votavano secondo propria coscienza (partiti flessibili dei notabili), ad una democrazia dei partiti, in cui i rappresentanti si conformavano alle indicazioni dei dirigenti di partito (partiti rigidi di massa), per poi giungere alla democrazia del popolo, in cui si assiste ad una costante tensione tra neo-trasformismo e vincoli di stabilità (partiti *omnibus*).

Non c'è rappresentanza politica in assenza di elezioni periodiche, competitive e libere. Solo questo potrà permettere agli elettori di valutare i comportamenti dei loro rappresentanti, che, per questa ragione, cercheranno di rispondere alle loro aspettative e ai loro interessi. Il terzo capitolo analizzerà la rappresentanza politica nel momento elettorale e individuerà nelle regole del gioco – come i sistemi elettorali e i processi di selezione delle candidature – variabili rilevanti nel circuito della rappresentanza politica. Queste, insieme ai sistemi partitici e alle motivazioni individuali di eletti e candidati, si suppone che influenzino la distribuzione del potere, la gestione del controllo, gli elettori, i partiti politici, l'interpretazione dei ruoli rappresentativi di Parlamentari e candidati e che condizionino i loro rapporti reciproci.

Mossa da questo quadro teorico, nel quarto capitolo, delinea il progetto di ricerca e ne presento la struttura. Lo studio del *chi* e del *come* della rappresentanza, si inquadra in un contesto di crisi della democrazia rappresentativa, dove si assiste ad un generale indebolimento del legame tra eletti e partiti e tra questi e gli elettori⁽²⁾, dove il tradizionale

(2) POUGUNTKE, T., *Anti-party sentiment – Conceptual thoughts and empirical evidence: Explorations into a minefield*, European Journal of Political Research Volume 29, Issue 3, 1996.

ruolo dei partiti politici si affievolisce e perde vigore. Un ambiente di sempre maggiore volatilità elettorale, dove sacche di voti si spostano dai partiti tradizionali verso quelli di protesta. È in questo quadro che ho deciso di prestare attenzione alla componente individuale della rappresentanza: quella in cui si manifesta l'orientamento autonomo dell'eletto dalla linea di partito; in cui il politico interpreta il suo ruolo come avvocato difensore degli interessi del proprio distretto e assume su di sé gli elementi di una responsabilità individuale e diretta nei confronti degli elettori; quella in cui un politico cura la propria reputazione personale a scapito di quella del partito.

Lo farò interpretando la campagna elettorale, il focus rappresentativo e la gestione delle attività istituzionali in Assemblea del politico. Lo analizzerò nel suo rapporto con gli elettori, con il partito, con il territorio d'appartenenza e lo farò attraverso l'interpretazione della sua concezione normativa e dei suoi comportamenti.

Nel quinto capitolo presenterò i risultati di una survey condotta su 185 Consiglieri di otto Regioni d'Italia. Andrò a valutare il loro focus rappresentativo interpretando le differenze tra gli stili adottati da loro e quelli scelti dai Deputati della Camera intervistati nell'ambito dell'indagine comparativa sui candidati (CCS), rispetto ai quali vorrò condurre un'analisi di confronto ragionata. Il *chi* della rappresentanza verrà valutato analizzando il focus territoriale del politico; Il *come*, interpretando la scelta degli stili rappresentativi dei politici e i loro orientamenti di ruolo.

Quali fattori influenzano nell'eletto la scelta di adottare uno stile da legislatore, da controllore, da delegato, da fiduciario o ancora da un uomo di partito? Cosa influenza il suo orientamento verso la circoscrizione o verso l'elettorato in generale? come interpreta il suo rapporto con il partito? assumerà una gestione autonoma o dipendente da esso?. Queste ad altre domande muoveranno l'analisi, che si svilupperà dapprima in una sezione descrittiva, successivamente sottoporà a test le ipotesi di partenza, e infine, tenterà la costruzione di una tipologia di stili rappresentativi attraverso un'analisi dei gruppi.

CAPITOLO I

IL CONCETTO DI RAPPRESENTANZA POLITICA E LE TEORIE

1.1. Il concetto di rappresentanza politica

Il tentativo di definire il concetto di rappresentanza politica può ritenersi un'impresa illusoria e porta inevitabilmente ad un risultato parziale e mai esaustivo. Il concetto è in sé contraddittorio ed ambivalente, tanto che le dottrine giuridiche e politologiche, che per secoli si sono cimentate nelle teorie della rappresentanza partendo da premesse logiche differenti, non hanno mai raggiunto una sua completa e monosemica definizione. Fisichella, nel suo libro *la rappresentanza politica*, chiarisce che sebbene dopo secoli di impegno teoretico si può indicare in modo approssimativo cosa la rappresentanza politica non è, non si può certo dire cosa sia⁽¹⁾.

Pur riuscendo a giungere ad una definizione questa sarebbe pur sempre approssimativa e difficile da applicare in modo univoco a diversi periodi storici.

La rappresentanza politica, nella sua visione classica, trova il suo compimento nel principio del libero mandato parlamentare. Le sue origini vengono chiarite da un lato seguendo un approccio di tipo teorico-giuridico, che lo interpreta quale conseguenza della rappresentanza nazionale, dall'altro attraverso un approccio storicistico, che lo spiega richiamando le esigenze delle moderne assemblee parlamentari liberali

(1) FISICHELLA, D., *La rappresentanza politica*, Laterza, Roma, 1996.

di porsi come effettivamente deliberanti, dunque svincolate dalla logica del mandato imperativo sia rispetto al Sovrano, sia rispetto al popolo.

Per tentare una ricostruzione del concetto moderno e occidentale di rappresentanza politica, può essere utile partire da altri due concetti: quello della rappresentanza e quello della declinazione “politica”, da cui è costituito.

Hanna Pitkin in *The Concept of Representation*, partendo dall’analisi dell’etimologia delle parole “rappresentatio” e “πολιτικός”, chiarisce il significato dell’espressione: “rendere presente in *un certo senso* qualcosa che è, ciò nonostante, non presente letteralmente o di fatto”⁽²⁾. Lalande, nel dizionario critico di filosofia⁽³⁾, commenta l’aggettivo “politica”, ovvero ciò che è relativo allo stato e al governo, che ha a che fare con la vita collettiva di un gruppo organizzato di uomini.

In materia privatistica la *rappresentanza*⁽⁴⁾ è la conclusione di un negozio giuridico da parte di un soggetto (il rappresentante), per conto (nell’interesse) di un altro soggetto (il rappresentato o dominus) e nei confronti di un terzo⁽⁵⁾. La rappresentanza, non è la mera trasmissione di un intento altrui (l’annuncio) e non vi è quando il rappresentante è eccessivamente dipendente o autonomo rispetto al rappresentato⁽⁶⁾.

Secondo le più comuni classificazioni della rappresentanza, essa si distingue in: legale e volontaria, individuale e collettiva, organica e soggettiva e di interessi e di volontà.

La prima distinzione è relativa al diverso conferimento del potere rappresentativo al rappresentante. La rappresentanza sarà *legale* se il potere è conferito e regolato dalla legge, sarà *volontaria* se è il rappresentato a conferirlo e regolarlo.

La seconda distingue la rappresentanza a partite dall’interesse rappresentato: sarà *individuale* se l’interesse appartiene ad un individuo; sarà *collettiva* se è un interesse che appartiene alla collettività. In quest’ultimo caso distinguiamo l’interesse *generale* da quello *speciale*. Il primo si riferisce all’interesse universale, ovvero appartenente alla totalità dei

(2) PITKIN, H.F., *The Concept of Representation*, University of California Press, Berkeley – Los Angeles – London, 1967, p. 14 trad. italiana, Rubettino Editore, 2017

(3) LALANDE, A., *Dizionario critico di filosofia*, ISEDI, Milano, 1971.

(4) Disciplinata nell’ordinamento giuridico italiano dagli artt. 1387-1400 del codice civile.

(5) GALGANO, F., *Diritto privato*, Padova, 2004.

(6) BARBERO, D., *Il sistema del diritto privato*, UTET, Torino, 2001.

componenti della collettività, il secondo è un interesse particolare ed è legato ad una parte di essa, che può essere maggioritaria (*interesse maggioritario*) o minoritaria (*interesse minoritario*).

La rappresentanza *organica* si verifica quando il rappresentante è un organo di una persona giuridica⁽⁷⁾ ed il rappresentato è la persona giuridica stessa. Quella *soggettiva* si ha quando il rappresentante e il rappresentato sono due soggetti giuridici distinti. La rappresentanza soggettiva si distingue a sua volta in *diretta* o *indiretta*. Nella prima il rappresentante agisce in nome altrui. Questa azione ha come conseguenza l'immediata destinazione degli effetti giuridici del negozio sul rappresentato (*contemplatio domini*); nella seconda il rappresentante agisce in nome proprio, con immediata destinazione degli effetti giuridici del negozio sulla sfera giuridica del rappresentante che dovrà a sua volta ritrasferire gli effetti sul patrimonio del rappresentato.

La rappresentanza di *interessi* o di *volontà* sono le due categorie che rispettivamente distinguono la rappresentanza quando l'interesse rappresentato è determinato dal rappresentante (è dunque quando è *oggettivo*), da quando è interpretato dal rappresentato (*interesse soggettivo*)⁽⁸⁾.

In materia pubblicistica, la rappresentanza politica è quella di uno Stato di diritto o di democrazia classica⁽⁹⁾. Per ricostruire la classificazione della rappresentanza politica è utile ripercorrere le principali teorie del concetto e valutare il loro significato in relazione alla vita politica. Per far questo seguiremo il ragionamento della studiosa Pitkin, che nel suo già citato *The Concept of Representation* riconcilia queste teorie in un quadro di sintesi.

(7) Il soggetto giuridico è il soggetto dotato di capacità giuridica (ovvero della capacità di essere titolari di rapporti giuridici) e, possibilmente, della capacità di agire (l'idoneità del soggetto a porre validamente in essere atti idonei a incidere sulle situazioni giuridiche di cui è titolare, senza l'interposizione di altri soggetti di diritto) e si distingue in persona fisica e persona giuridica, secondo che consista o no in una persona umana. L'organo di una persona giuridica è la persona fisica o l'insieme di persone fisiche che agiscono per essa compiendo atti giuridici. Gli atti giuridici compiuti dall'organo sono imputati alla persona giuridica.

(8) CERUTTI, C., *L'istituto moderno-occidentale della rappresentanza politica*, in *Giustizia Amministrativa – Rivista di diritto pubblico*, 2008.

(9) Intendiamo quella forma di stato diffusa nei moderni Paesi occidentali in cui non è presente uno stato autoritario, socialista o in via di sviluppo.

1.2. Le teorie della rappresentanza politica

Le teorie della rappresentanza si distinguono in: *formalistiche*, ovvero quelle che concepiscono la rappresentanza a partire dall'analisi di certi requisiti formali del rapporto che la precedono o che la seguono⁽¹⁰⁾; *sostanziali* che vanno al di là della formalità della rappresentanza politica e che partono dal suo contenuto sostanziale. Queste ultime si distinguono in teorie della rappresentanza come uno “*stare per*” e teorie della rappresentanza politica come un “*agire per*”, in un caso, il primo, si interrogano su cosa sia un rappresentante e a cosa debba somigliare per poter rappresentare⁽¹¹⁾, nell'altro su cosa il rappresentante fa e dunque sul contenuto del suo agire⁽¹²⁾.

1.2.1. Le teorie formalistiche

Hanna Pitkin annovera tra le teorie formalistiche la teoria dell'autorizzazione e quella della rendicontazione. Entrambe si concentrano sulla formalità della relazione rappresentativa, privilegiando in un caso l'autorità di governo, nell'altro la responsabilità e il dovere del rappresentante nei confronti del rappresentato. Le teorie formalistiche associano le elezioni rispettivamente ad una concessione di autorità e ad una detenzione di responsabilità. Nel primo caso un soggetto rappresenta perché all'inizio della relazione è stato eletto, nel secondo il rappresentante è qualcuno che sarà soggetto a rielezione o non sarà rieletto alla fine del suo mandato. Secondo queste concezioni il rappresentante sarà rispettivamente autorizzato o responsabile.

LA TEORIA DELL'AUTORIZZAZIONE. La teoria dell'autorizzazione è condivisa da vari teorici e scienziati politici anche appartenenti ad epoche storiche differenti, Hobbes, tra i più autorevoli, può essere considerato il suo pioniere⁽¹³⁾. Questa teoria si presenta in tre versioni: una prima incentrata sul concetto di *Organschaft*, più di matrice tedesca, elaborata

(10) Ci riferiamo rispettivamente alla teoria dell'autorizzazione e della rendicontazione.

(11) Tra queste includiamo la teoria della simbolizzazione e della descrizione.

(12) Teoria del liberalismo e dell'autorevolezza.

(13) HOBBS, T., *Levitano*, Gius. Laterza & Figli Spa, Roma-Bari, 1989, cap. 16.

da autori come Max Weber, Hans Wolff, Gierke e Jellinek⁽¹⁴⁾; una seconda individuabile nei teorici della rappresentanza democratica come Loewenstein, Leiserson, Barker, Tussman ed altri⁽¹⁵⁾; e una terza che si incarna nell'opera di Eric Voegelin⁽¹⁶⁾. Carlo Cerutti⁽¹⁷⁾, ricercatore interessato ai temi della rappresentanza, include inoltre tra i teorici dell'autorizzazione autori come Fraenkel, Matteucci, Orlando e anche Hamilton, Jay e Madison con il loro federalista⁽¹⁸⁾.

Questi autori enfatizzano la situazione del potere e definiscono la rappresentanza politica come un trasferimento di autorità da un soggetto (il rappresentato) ad un altro (il rappresentante). Quest'ultimo, a seguito di questa concessione di diritto, è autorizzato ad agire e le conseguenze delle sue azioni ricadono sul rappresentato che ha concesso al rappresentante il potere di governare che prima non aveva. Il rappresentato è responsabile delle attività di governo esercitate dal rappresentante e ha il dovere di osservare e subire le conseguenze di questa attività. Questo trasferimento di autorità di governo avviene solitamente, ma non necessariamente, tramite le elezioni. Questa teoria, secondo la teorica Pitkin, è più orientata sul rappresentante. I suoi poteri risultano dilatati e ridotte le sue responsabilità, che ricadono sul rappresentato che ha ceduto il diritto ad agire⁽¹⁹⁾.

(14) Vedi: WEBER, M., *Wirtschaft und Gesellschaft*, J.C.B. Mohr, Tübingen, 1956; WOLFF, H.J., *Organshaft und juristische Person*, vol.II, *Theorieder Vertretung*, Carl Heymanns, Berlin, 1934; GIERKE, O.V., *Johannes Althusius*, M. And H. Marcus, Breslau, 1913; JELLINEK, G., *Allgemeine Staatslehre*, O. Haring, Berlin, 1905.

(15) Vedi: LOEWENSTEIN, K., *Political Power and Governmental Process*, University of Chicago Press, Chicago, 1957; LEISERSON, A., Problems of Representation in the Government of Private Groups, *Journal of Politics*, XI, August, 1949; BARKER, S.E., *Greek Political Theory*, citato in Fairlie, J.A., the Nature of Political Representation, *American Political Science Review*, XXXIV April, June, 1940; Tuscan, J., *The Political Theory of Thomas Hobbes*, (tesi di laurea non pubblicata), 1947.

(16) Vedi: VOEGELIN, E., *The New Science of Politics*, University of Chicago Press, Chicago, 1952.

(17) CERUTTI, C., *La rappresentanza politica nei gruppi del parlamento Europeo. Il divieto di mandato imperativo*, Wolters Kluwer, CEDAM, Milano, 2017.

(18) Vedi: FRAENKEL, E., *La componente rappresentativa e plebiscitaria nello Stato costituzionale democratico*, G. Giappichelli Editore, Torino, 1994; HAMILTON, A., JAY, J., E MADISON, J., *Il federalista* (The Federalist), Nistri-Lischi, Pisa, 1955 (1788), n. 10, 62; MATTEUCCI, N., *Lo Stato moderno. Lessico e percorsi*, Società editrice il Mulino, Bologna, 1997; ORLANDO, V.E., *Del fondamento giuridico della rappresentanza politica*, in *Diritto pubblico generale. Scritti vari* (1881-1940) coordinati in sistema, Dott. Antonino Giuffrè editore, Milano, 1940.

(19) PITKIN, H.F., *op. cit.*, pp. 38-39, 43.

Hobbes nel *Levitano* distingue la persona naturale da quella artificiale. La persona naturale è quella “le cui parole o azioni sono considerate come sue proprie”, quella artificiale è la persona che rappresenta veramente o mediante finzione “parole o azioni vuoi di un altro vuoi di qualunque altra cosa cui vengono attribuite”. L’attore e la persona artificiale che rappresenta l’autore, titolare del diritto di agire. L’agire dell’attore vincola l’autore così come se fosse stato esso stesso a compiere quella determinata azione. Questo la esercita con autorità in quanto ha ricevuto un incarico o un permesso da colui cui appartiene il diritto. Hobbes definisce autorità il diritto di compiere un’azione. Tra l’attore e l’autore vi è un patto, se l’attore compie un’azione contro la legge di natura per comando dell’autore, ad infrangere la legge non sarà lui ma l’autore. L’attore piuttosto farebbe un atto contro natura se si rifiutasse di compiere l’azione poiché, in quel caso, romperebbe il patto⁽²⁰⁾. Hobbes, nella sua trattazione, talvolta descrive tale rapporto soffermandosi sulla cessione del diritto all’agire, in altri momenti, si sofferma sull’uomo che si rende responsabile di un’azione che qualcun’altro sta per compiere in suo nome. In entrambe le situazioni applica diritti e privilegi alla persona artificiale ed obblighi al rappresentato. Questo, come precedentemente richiamato, orienta la teoria dell’autorizzazione più sul rappresentante che sul rappresentato.

Traducendo questo rapporto in termini politici possiamo identificare l’autore nel popolo e l’attore nei rappresentanti del popolo dentro le istituzioni. Il popolo sarà garante e quindi inevitabilmente consenziente, di ciò che gli attori rappresenteranno sulla scena dello Stato⁽²¹⁾.

Contrariamente ad Hobbes, i teorici tedeschi dell’*Organschaft* non partano dall’individuo ma dal gruppo. Il rappresentante, secondo questa variante della teoria, è un organo del gruppo. Weber definisce la rappresentanza facendo riferimento al fatto che le azioni di alcuni uomini sono attribuite ad un gruppo piuttosto che soltanto a loro stessi; Wolff individua il rappresentante in quel soggetto dal cui comportamento derivano diritti e doveri per il gruppo, a cui è attribuito il suo stesso comportamento. Entrambi gli autori considerano rappresentanza sia il caso in cui le azioni di ogni componente del gruppo ricadono su tutti, sia quello in cui solo alcuni membri sono deputati ad agire per il resto degli

(20) HOBBS, T., *op. cit.*, pp. 131-132.

(21) Prefazione di Pizzorno, A., in Pitkin, H.F., *op. cit.*

appartenenti al gruppo. Quest'ultimo caso, però, è la forma più sviluppata di rappresentanza, ovvero l'*Organschaft*⁽²²⁾. La modalità di selezione di questi rappresentanti è irrilevante fino al momento in cui diventano organi del gruppo. Lo status di coloro che sono scelti con una modalità differente dalle elezioni non è diverso da chi viene eletto⁽²³⁾.

Più in accordo con la definizione hobbesiana sono i teorici della rappresentanza democratica. Questi ritengono che essa: "Si concretizzi ogni qualvolta un individuo viene autorizzato ad agire al posto di un altro". Per questi teorici il criterio di selezione diventa cruciale, essi lo identificano nelle elezioni considerate un'assegnazione di autorità dagli elettori ai funzionari eletti. Tale conferimento, che ha durata limitata, si rinnova ad ogni elezione⁽²⁴⁾.

Eric Voegelin individua tre definizioni di rappresentanza, ma assume una prospettiva autorizzativa quando parla di "rappresentanza esistenziale":

Come prodotto dell'articolazione politica troviamo gli esseri umani, i governanti, che possono agire per la società, uomini le cui azioni non sono imputate alla loro stessa persona, bensì alla società nel suo complesso – con la conseguenza che, per esempio, il pronunciamento di una norma generale volta a regolare un certo ambito dell'esistenza umana non sarà concepito come un esercizio di filosofia morale, ma verrà sperimentato dai componenti della società come la proclamazione di una legge dotata di forza obbligatoria nei loro confronti. Una persona è rappresentante di una società quando i suoi atti sono effettivamente attribuiti in questo modo.⁽²⁵⁾

La concezione della rappresentanza di Voegelin non richiede elezioni, anche un monarca ereditario può essere un rappresentante di questo genere⁽²⁶⁾.

La teoria dell'autorizzazione definisce la rappresentanza politica richiamando una transazione che si verifica prima dell'attività rappresentativa, si tratta di un prerequisito formale. Qualunque cosa il rappresentante

(22) PITKIN, H.F., *op. cit.*, pp. 59-61.

(23) HOGAN, J., *Election and Representation*, Cork University Press, 1945.

(24) PITKIN, H.F., *op. cit.*, pp. 64-65.

(25) VOEGELIN, E., *op. cit.*, p. 37.

(26) PITKIN, H.F., *op. cit.*, pp. 68.

faccia, nei limiti determinati dal patto di trasferimento di autorità, è rappresentanza politica. Questa teoria non affronta il tema del giudizio sull'agire del rappresentante, ma si interroga soltanto sulle condizioni formali che creano rappresentanza politica. Anche quando Hobbes parla di limiti e di precise modalità d'azione in riferimento a ciò che un rappresentante può fare⁽²⁷⁾ si tratta di limiti riferiti ad un eccesso di potere, che si muovono entro l'attività rappresentativa. Fuori da questi limiti l'attore non agisce da rappresentante. Il Sovrano per Hobbes è responsabile solo nei confronti di Dio e non dei suoi sudditi. Sebbene abbia dei doveri, questi non li ha nei confronti di chi lo ha autorizzato ad agire. I sudditi non possono criticare il Sovrano perché sta contravvenendo ai propri doveri, perché questo non ha obblighi nei loro confronti, non avendo stipulato con i sudditi nessun contratto. Lui ha soltanto beneficiato degli accordi stipulati tra loro. Anche ammettendo che l'attore abbia obblighi nei confronti degli autori, egli non potrebbe mai infrangerli perché questi hanno autorizzato anzitempo ogni sua azione e convenuto che ognuna di queste va considerata come compiuta da loro. Lamentarsi degli inadempimenti del Sovrano equivarrebbe a lamentarsi di loro stessi⁽²⁸⁾. Hanna Pitkin chiarisce bene i termini della questione quando scrive:

Quando Hobbes definisce il Sovrano come un rappresentante, ciò implica che egli deve rappresentare i suoi sudditi, non semplicemente fare quel che voglia. Il concetto stesso racchiude l'idea che il Sovrano ha dei doveri. Allo stesso tempo, la definizione hobbesiana di rappresentanza – l'assunzione unilaterale di impegni da parte del soggetto che viene rappresentato – assicura che, in ultima analisi, questi doveri non possono essere rivendicati.⁽²⁹⁾

Hanna Pitkin afferma che nella teoria dell'autorizzazione:

la rappresentanza è una sorta di “scatola nera” la cui forma è determinata dall'iniziale cessione di autorità entro la quale il rappresentante

(27) HOBBS, T., *op. cit.*, pp. 151: Hobbes afferma che gli autori possono conferire autorità “senza restrizioni” o in quantità limitata, vincolando il rappresentante “negli ambiti e nei limiti all'interno dei quali egli deve rappresentarli”.

(28) PITKIN, H.F., *op. cit.*, pp. 29, 46.

(29) *Ibidem* p. 49.